

PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA PER ALUNNI STRANIERI

Il CRIT di Cassano delle Murge, in collaborazione coi docenti Referenti per l'Intercultura di alcune scuole afferenti, ha predisposto il presente protocollo con l'intento di facilitare l'accoglienza degli alunni stranieri, al fine di:

- *garantire il diritto-dovere all'istruzione,*
- *definire e sostenere l'inserimento dei neo-arrivati*
- *promuovere l'osmosi tra culture e storie diverse.*

Questo documento indica le procedure d'iscrizione e le prassi educative per l'insegnamento delle lingue e l'educazione interculturale e si propone di coinvolgere nel progetto tutte le risorse del territorio in un'ottica di inclusione scolastica e sociale.

COSA PROPONE IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

Il protocollo di accoglienza:

- **propone di favorire un clima di accoglienza** e di attenzione alle relazioni, anche con le famiglie straniere, che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione.
- **propone di** promuovere la collaborazione con le altre scuole e con le agenzie del territorio, anche con percorsi di formazione, sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale
- **predisporre una procedura comune a tutte le scuole** per promuovere l'integrazione degli alunni stranieri, per rispondere ai loro bisogni formativi e rafforzare le attività di sostegno linguistico e culturale ad essi rivolte;
- **contiene i criteri, i principi, le indicazioni riguardanti l'iscrizione, l'inserimento degli alunni immigrati,** definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici, traccia le diverse possibili fasi di accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento della lingua italiana, stabilisce i criteri per la valutazione degli apprendimenti e delle competenze;
- **costituisce uno strumento di lavoro** che verrà integrato e rivisto sulla base dei percorsi e delle esperienze realizzate nelle varie scuole.
- è un documento che deve essere **approvato e deliberato da ciascun Collegio Docenti** delle scuole afferenti;
- dovrà essere **inserito nel Piano dell'Offerta Formativa** di ogni Istituto.

La sua adozione consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute **nell'art. 45 del DPR 31/08/99 n° 394** intitolato "Iscrizione scolastica" che attribuisce al collegio docenti numerosi compiti deliberativi e di proposta.

Il protocollo di accoglienza delinea prassi condivise di carattere:

- amministrativo e burocratico (*iscrizione,*)
- comunicativo relazionale (*prima conoscenza, collaborazione mediatori linguistico – culturali, rapporti scuola - famiglie*)
- educativo – didattico (*proposta di assegnazione alla classe, accoglienza e inserimento nella classe, educazione interculturale, insegnamento dell'italiano seconda lingua, valutazione, progettazione del curriculum*)
- sociale (*rapporti e collaborazioni con il territorio*)

Nota 1

NORMATIVA PER L' INSERIMENTO DEGLI ALUNNI STRANIERI

L'inserimento scolastico dei ragazzi stranieri avviene sulla base della **LEGGE N. 40 del 1998** sull'immigrazione straniera in Italia e sul **D.P.R. 394 Novembre 1999**.

Tale normativa sancisce che:

- **tutti i minori stranieri, sia regolari che non, hanno il diritto dovere dell'inserimento scolastico**
- **l'iscrizione dei minori stranieri ... può essere richiesta in un qualunque periodo dell'anno scolastico**
- **i minori devono essere iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto di:**
 - ordinamento degli studi del paese di provenienza (con iscrizione alla classe immediatamente superiore o immediatamente inferiore)
 - competenza, abilità e livelli di preparazione dell'alunno
 - corso di studi svolto
 - titolo di studio posseduto.

I SOGGETTI COINVOLTI

L'adozione del Protocollo impegna i docenti dell'Istituto in un'assunzione collegiale di responsabilità.

Tuttavia, i singoli obiettivi definiti dal Protocollo vengono realizzati di volta in volta da:

- Dirigente Scolastico
- Uffici di Segreteria
- Funzione Strumentale
- Docenti individuati all'interno della Commissione Accoglienza/Intercultura dell'Istituto
- Docenti, individualmente e collegialmente
- Soggetti esterni all'Istituto: attivati dagli Enti Locali attraverso le Leggi di settore, messi a disposizione dal Ministero, individuati dall'Istituto, presenti sul territorio in forme di volontariato.

L'adozione del Protocollo impegna tutti i soggetti coinvolti ad operare in rete per ottimizzare le risorse e ad adottare forme di comunicazione efficaci.

LA COMMISSIONE ACCOGLIENZA

Il DPR 31/8/99 n° 394 all'art. 45 "Iscrizione scolastica" attribuisce al collegio dei docenti numerosi compiti deliberativi e di proposta in merito all'inserimento nelle classi degli alunni stranieri.

Per sostenere questi compiti è utile che in ogni scuola si istituisca la "Commissione Accoglienza", come gruppo di lavoro e articolazione del collegio.

- La commissione rappresenta l'istituto e sarà composta dal **dirigente scolastico**, dal docente **referente per l'intercultura**, da **docenti** (almeno tre) delle **aree disciplinari** e eventualmente dai **docenti che operano nei corsi di alfabetizzazione** degli adulti immigrati, da un **mediatore culturale** presente almeno nella fase di prima conoscenza.
- Le competenze del gruppo di lavoro hanno carattere consultivo, gestionale e progettuale.
- La commissione si riunisce nei casi d'inserimento di alunni neoarrivati, per progettare azioni comuni, per monitorare i progetti esistenti, per operare un raccordo tra le diverse realtà.

LA COMMISSIONE ACCOGLIENZA e la prima conoscenza

- Effettua tempestivamente un colloquio con la famiglia coinvolgendo un insegnante per modulo, sezione o classe che presumibilmente accoglierà il nuovo iscritto.
- Raccoglie una serie d'informazioni sul ragazzo, sul suo percorso scolastico, sulla sua biografia linguistica.
- Articola un colloquio con il bambino, utilizzando anche tecniche non verbali, se necessario,
- Compila un'iniziale biografia scolastica dell'alunno.
- Facilita la conoscenza della nuova scuola.

- Osserva l'alunno in situazione.

Sarebbe auspicabile, se necessario, avvalersi di un mediatore linguistico.

MATERIALI

- Traccia di primo colloquio con la famiglia.
- Elenco mediatori locali.
- Questionario in più lingue rivolto agli alunni neo arrivati.
- La scuola nei paesi d'origine dei bambini immigrati: schede informative.
- Schede per la rilevazione di abilità e competenze non verbali.

LA COMMISSIONE ACCOGLIENZA, quale articolazione del collegio

- Propone la classe e la sezione tenendo conto dell'età anagrafica, dell'ordinamento degli studi del paese di provenienza, dell'accertamento di competenze e abilità, del titolo di studio eventualmente già posseduto dall'alunno, delle aspettative familiari emerse nel colloquio.
- Ripartisce gli alunni nelle classi evitando la costituzione di sezioni con predominanza di alunni stranieri.
- Fornisce i primi dati raccolti al team docenti che accoglierà il bambino neo arrivato.

LA COMMISSIONE ACCOGLIENZA e la collaborazione col territorio

- Contatta le associazioni di volontariato che operano sul territorio.
- Stabilisce contatti annuali d'incontro per favorire lo scambio di conoscenze e per affrontare tematiche concrete.
- Attiva collaborazione con le amministrazioni locali per costruire percorsi comuni di formazione, per proporre servizi (Centri di Documentazione) ed esperienze comuni (corsi di formazione).

La commissione si riunisce periodicamente secondo la scansione temporale che segue.

- **Prima dell'inserimento degli alunni neo-arrivati:** per esaminare la documentazione, provvedere all'assegnazione della classe, *proporre al consiglio di classe prove di accertamento delle competenze (trasversali e linguistiche)* e programmare attività di accoglienza specifiche (micro - laboratori di L2 e attività interculturali).
- **Due settimane dopo l'inserimento degli alunni:** per avviare la prima conoscenza con gli alunni neo-arrivati e le loro famiglie, raccogliere informazioni sulla storia personale e scolastica dell'alunno, esaminare i risultati delle prove di accertamento delle competenze e compilare, infine, *la scheda biografica e linguistica* degli alunni.

- **In prossimità della fine del primo quadrimestre:** per verificare, sulla base dei dati forniti dal consiglio di classe degli alunni neo-arrivati, l'integrazione in ambito scolastico; progettare azioni di raccordo tra le diverse realtà (territorio, CRIT di riferimento, distretto, istituzioni in rete) e percorsi progettuali curriculari ed extra - curriculari di intercultura e di supporto linguistico (L2), ove necessario.
- **In prossimità della fine dell'anno scolastico:** per monitorare le azioni intraprese e valutare, con il supporto dei consigli delle classi dove sono inseriti gli alunni neo-arrivati, le competenze , trasversali e linguistiche, raggiunte.

COMPOSIZIONE	COMPITI	INCONTRI
<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente scolastico • docente F.S. o referente per l'intercultura • Insegnanti (3 o 4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Consultivi e progettuali • Accoglienza degli alunni neo arrivati (relazione scuola /famiglia; osservazione; proposta di assegnazione alla classe) • proporre gli acquisti di materiale didattico finalizzato all'integrazione linguistica e scolastica degli alunni immigrati. • formulare per il Collegio Docenti eventuali proposte di modifica e/o integrazione del Protocollo, • Raccordo tra le diverse realtà (di territorio, distrettuale) • Monitoraggio dell'esistente • Rapporti con le amministrazioni • Organizzazione di corsi di aggiornamento 	<p>Da 4 a 6 in un anno, a commissione costituita, + incontri da prevedere nel caso d'inserimento di alunni stranieri</p>

L'ISCRIZIONE

Al momento dell'iscrizione, all'alunno straniero e alla sua famiglia vengono richiesti i documenti di tipo:

- anagrafico
- sanitario
- scolastico, relativi al percorso di studi precedente
- fiscale, relativi al reddito, per l'uso di mense e altri servizi (buoni libri, trasporto, ecc.).

Documenti anagrafici

- **PERMESSO DI SOGGIORNO** dell'alunno, se ha superato i 15 anni d'età, oppure, permesso di soggiorno di uno dei genitori nel quale l'alunno, se non ha ancora compiuto i 15 anni, sia annotato come parte della famiglia.

Il permesso di soggiorno viene rilasciato dalle autorità competenti a chi abbia superato l'età di 15 anni, fino a questa età i minori vengono iscritti sul permesso di soggiorno di uno dei genitori. Se la richiesta di tale documento è in corso, viene accettata la ricevuta rilasciata dalla Questura in attesa del documento definitivo.

I minori stranieri non in regola in materia di soggiorno presenti in Italia hanno titolo, secondo le leggi nazionali ed internazionali vigenti, a frequentare scuole e istituti di ogni ordine e grado perciò **devono essere iscritti con riserva**, da sciogliere non appena gli interessati abbiano normalizzato la propria situazione, oppure in seguito al conseguimento del titolo di licenza media.

L'iscrizione scolastica con riserva non costituisce un requisito per la regolarizzazione della presenza sul territorio italiano, né per il minore né per i genitori.

- **CERTIFICATO DI NASCITA**, tradotto dalle autorità consolari.
- **STATO DI FAMIGLIA**.

In assenza dei documenti è accettata l'autocertificazione di uno dei genitori o di chi è responsabile del minore.

Documenti sanitari

Viene richiesto il documento attestante le **vaccinazioni** fatte tradotto in italiano. In assenza, dovranno essere coinvolti i servizi sanitari perché rilevino la situazione vaccinale e facciano l'intervento sanitario richiesto dalle diverse situazioni. La scuola può farsi parte attiva, se vi sono difficoltà dovute a problemi familiari e accompagnare l'alunno all'Ufficio d'Igiene.

Le informazioni inerenti alle vaccinazioni possono essere reperite nella Circolare n° 8 del Ministero della Sanità avente come oggetto "Documento di vaccinazione per i minori immigrati".

Il documento prevede che: “ i Capi degli Istituti di istruzione pubblica o privata sono tenuti, all’atto dell’ammissione alla scuola o agli esami, ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni e rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione. Nel caso di mancata presentazione della certificazione – prosegue il regolamento – il direttore della scuola comunica il fatto entro 5 giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, alla ASL di appartenenza dell’alunno e al Ministero della Sanità. La mancata certificazione – si legge infine nel testo – non comporterà il rifiuto di ammissione dell’alunno alla scuola dell’obbligo o agli esami”.

Documenti scolastici

Certificato attestante gli studi fatti nel paese d’origine, o dichiarazione (autocertificazione) del genitore dell’alunno o di chi ha la responsabilità del minore, attestante la classe e il tipo d’istituto frequentato.

Il dirigente scolastico, per le informazioni e le conferme del caso, può prendere contatto con l’**autorità diplomatica o consolare** italiana che rilascia una **dichiarazione** sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell’alunno.

L’iscrizione rappresenta il primo passo di un percorso di inserimento scolastico e sociale dell’alunno straniero e della sua famiglia.

- E’ opportuno che venga indicato fra il personale di segreteria chi è incaricato del ricevimento delle iscrizioni, anche al fine di affinare progressivamente le abilità comunicative e relazionali che aiutano l’interazione con le famiglie e gli alunni stranieri.
- L’utilizzo di moduli, avvisi, informazioni e semplici comunicazioni nelle lingue d’origine da consegnare ai genitori facilita la comprensione della nuova realtà scolastica e diventa un messaggio importante di accoglienza.
- Sarebbe opportuno prevedere l’intervento di un mediatore linguistico/culturale per facilitare la raccolta delle informazioni e instaurare un clima relazionale più accogliente.

Gli uffici di segreteria:

- iscrivono i minori,
- raccolgono la documentazione relativa alla scolarità pregressa,
- individuano la/le lingua/e del minore,
- acquisiscono l’opzione di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica,

- forniscono ai genitori materiali informativi in più lingue

Materiali:

- moduli d'iscrizione in più lingue
- scheda di presentazione della scuola in generale (in più lingue)
- scheda di presentazione dell'Istituto
(mini POF: orari, calendario, attività didattiche, ecc)

PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE

Gli alunni stranieri che si iscrivono per la prima volta in ciascuna tipologia di scuola, (Scuola Primaria, Secondaria di I grado e Secondaria di II grado), si individuano in:

- a) alunni stranieri che provengono da una scuola frequentata in Italia e che si iscrivono alla classe prima;**
- b) alunni stranieri che si trasferiscono da altra scuola frequentata in Italia;**
- c) alunni stranieri che si iscrivono durante i mesi estivi o ad anno scolastico iniziato, senza avere frequentato in precedenza una scuola italiana.**

Per l'iscrizione degli alunni individuati al **punto a)** viene seguita la normativa di riferimento e i criteri generali definiti dall'Istituto.

Per gli alunni individuati al **punto b) e c) la** Commissione Accoglienza, tenuto conto delle disposizioni legislative (C.M. n.301 del 08/09/1989, C.M. n.205 del 26/07/1990 e D.P.R. n.394 del 31/08/1999 art.45), delle informazioni raccolte tramite la scheda di iscrizione, (*Scheda di Ascolto*) e l'eventuale colloquio con l'alunno e la famiglia, valuta le abilità e le competenze dello stesso alunno e propone l'assegnazione alla classe (1°, 2°, 3°, ecc.).

E' da privilegiare l'inserimento in una classe di coetanei.

Di norma, i minori stranieri soggetti ad obbligo scolastico vengono iscritti alla classe successiva a quella frequentata nel paese d'origine. La disposizione è motivata dal fatto che *"l'inserimento in classe inferiore potrebbe risultare penalizzante per l'alunno se disposto solamente a causa dell'insufficiente padronanza della lingua italiana"*. Ragioni psicologiche e relazionali inducono a ritenere che l'inserimento scolastico sia più proficuo se avviene in un gruppo di coetanei con i quali l'alunno straniero può instaurare rapporti più significativi e "alla pari".

(In base alle Circolari ministeriali n. 73/1994 e n. 11/1995 la non conoscenza della lingua italiana da parte dell'alunno straniero non deve determinare l'iscrizione a classe inferiore a quella richiesta e documentata.)

La disposizione generale deve essere tuttavia confrontata con le situazioni specifiche.

La decisione, caso per caso, deve tenere conto:

- dell'età anagrafica;
- dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno (può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica);
- del corso di studi seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- del titolo di studio posseduto dall'alunno;
- dell'accertamento delle competenze, abilità, livelli di preparazione dell'alunno.

(Vedi D.P.R. n.394 del 31/08/1999, art.45).

La Commissione Accoglienza valuta tutte le informazioni utili sulle sezioni della scuola, relative alla fascia di età individuata.

Al fine dell'assegnazione la Commissione Accoglienza prende in considerazione i seguenti elementi:

- presenza nella classe di altri alunni stranieri;
(In base al comma 4 dell'art.115 del D.L.vo n. 297/1994, si possono raggruppare in una stessa classe alunni di uno stesso gruppo linguistico, in numero non superiore a 5)
- complessità delle classi (handicap, dispersione).
- numerosità della classe
- presenza dell'insegnante di sostegno intesa come risorsa della classe
- dinamiche relazionali all'interno della classe.

L'INSERIMENTO NELLA CLASSE

L'assegnazione dell'alunno straniero alla classe rappresenta il primo passo di un percorso scolastico e formativo complesso nel quale si intrecciano bisogni educativi, progettazione didattica, risorse, organizzazione della scuola, formazione e documentazione educativa, coinvolgimento del territorio.

Le azioni di accoglienza e di facilitazione linguistica per inserire l'alunno straniero si sommano alle attività di educazione interculturale rivolte alle classi.

Modalità organizzative della scuola:

- Utilizzo di mediatori culturali/linguistici per la fasi dell'accoglienza e per le attività interculturali della scuola.

- Utilizzo di risorse interne (fondo di istituto, art. 9..., fondi per la dispersione... e scuole a forte processo immigratorio, crit... pon) ed esterne (convenzione con enti ed associazioni del territorio) per attività di recupero, rinforzo e potenziamento linguistico.
- Azioni didattiche progettate sui bisogni specifici di apprendimento linguistico dei minori stranieri (lab. Linguistico) e azioni mirate alla diffusione dell'educazione interculturale rivolte a tutti gli alunni della scuola (lab. Interculturali).

Modalità organizzative della classe

- Preparare gli alunni ad accogliere il nuovo compagno.
- Predisporre il banco con un segno di benvenuto, (il suo nome, un disegno dei compagni, un messaggio nella lingua madre).
- Prestare molta attenzione alla comunicazione non verbale.
- Utilizzare un linguaggio chiaro e semplificato, avvalendosi anche del tono di voce e dei gesti nel proporre le varie attività.
- Indicare l'inizio e la fine delle attività in modo da fornire punti di riferimento chiari.
- Privilegiare, quando è possibile, la comunicazione a due o in piccoli gruppi.
- Rispettare la fase del silenzio, non forzare i tempi della comunicazione.
- Non sommergere l'alunno di messaggi, ma utilizzare poche espressioni ricorrenti e ben scelte che favoriscono l'interazione.

Un'accoglienza "amichevole" si può anche concretizzare nell'individuazione, per ogni nuovo alunno straniero, di un bambino italiano – o immigrato di vecchia data – che svolga la funzione di tutor, di "compagno di viaggio" specialmente nei primi tempi.

LA PROGETTAZIONE DEL CURRICOLO

La decisione sull'assegnazione a una classe viene accompagnata dall'individuazione dei **percorsi di facilitazione che potranno essere attuati sulla base delle risorse disponibili:**

- presenze/contemporaneità
- ore a disposizione,
- insegnanti di sostegno, compatibilmente con le attività individualizzate finalizzate all'integrazione dell'alunno diversamente abile;
- risorse professionali esterne messe a disposizione dagli Enti Locali e dal Ministero,
- risorse professionali volontarie messe a disposizione dal territorio,
- risorse economiche finalizzate, su Progetto,

- risorse economiche dell'Istituto, su Progetto.

La Funzione Strumentale cura il coordinamento e l'integrazione tra le risorse interne ed esterne all'Istituto.

I docenti di classe progettano, in modo coordinato con le eventuali risorse esterne, **gli interventi di facilitazione linguistica per l'apprendimento della lingua italiana.**

(Particolare attenzione verrà data agli alunni immigrati in ingresso provenienti direttamente dall'estero).

Obiettivi prioritari saranno l'acquisizione di una buona competenza nell'Italiano scritto e parlato, sia in forme ricettive che produttive, prima per la comunicazione interpersonale e per l'integrazione scolastica, poi per lo studio delle discipline, da realizzare attraverso laboratori di Italiano, a seconda della situazione iniziale rilevata.

La progettazione avviene su **obiettivi ridotti o semplificati**, in base alle capacità dell'alunno ed in risposta ai suoi bisogni formativi ed utilizzati per definire lo standard da raggiungere.

Tutti i docenti di classe sono coinvolti e collegialmente:

- favoriscono l'integrazione nella classe promuovendo attività di piccolo gruppo, di cooperative learning o progetti di educazione interculturale;
- facilitano l'apprendimento del **linguaggio funzionale** favorendo la presenza nel gruppo-classe per tutto il tempo scuola;
- rilevano i **bisogni specifici** di apprendimento;
- **semplificano**, se necessario, **il curriculum**, per quanto riguarda i tempi di apprendimento **di un'altra lingua straniera** oltre all'Italiano;
- individuano le modalità **di semplificazione o facilitazione linguistica** per ogni disciplina;
- elabora, eventualmente, percorsi didattici di L2.

LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

Seguendo le recenti indicazioni delle Linee Guida del MIUR (marzo 2006) dobbiamo tener presente che sin dai tempi della legge 517/ 1977 la Scuola Italiana ha inteso la valutazione non solo come funzione certificativa, ma segnatamente come una funzione formativa/regolativa in rapporto al POF dell'Istituzione scolastica e allo sviluppo della personalità dell'alunno.

La valutazione degli alunni stranieri, in particolare quelli neoarrivati, pone problemi di vario genere.

La normativa esistente rafforza il ruolo e la responsabilità delle istituzioni nella loro autonomia e dei docenti nella valutazione degli alunni. **L'art. 45, comma 4, del D.P.R. n.394 del 31 agosto 1999** afferma che:

“Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa”.

Il Consiglio di Classe, per poter valutare l'alunno straniero non alfabetizzato in lingua italiana, dovrà programmare interventi di educazione linguistica e percorsi disciplinari appropriati, **elaborando un Piano Educativo Personalizzato**

Sarà fondamentale conoscere la storia scolastica precedente dell'alunno e ogni altra informazione fornita dalla Commissione Accoglienza.

Il lavoro svolto dall'alunno nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico, che è oggetto di verifiche orali e scritte, deve essere considerato parte integrante della valutazione di Italiano/L2.

Ogni scelta effettuata dal Consiglio di Classe deve essere contenuta nel Piano Educativo Personalizzato.

In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella “sommativa”, si prendono in considerazione:

- il percorso scolastico pregresso;
- gli obiettivi possibili;
- i risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano L2;
- i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati;
- la motivazione;
- la partecipazione;
- l'impegno;
- la progressione e le potenzialità d'apprendimento.

Alla fine del primo quadrimestre, soprattutto se l'inserimento dell'alunno è prossimo alla stesura dei documenti di valutazione, il Consiglio di Classe, dopo aver preso in esame gli elementi sopra indicati, potrà esprimere una valutazione di questo tipo:

“La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”.

Oppure:

“La valutazione espressa fa riferimento al P.E.P. (Piano Educativo Personalizzato), programmato per gli apprendimenti, in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”. (Anche nel caso in cui l’alunno partecipi parzialmente alle attività didattiche).

Per quanto riguarda la valutazione di fine anno scolastico, il Consiglio di Classe può ricorrere alla seconda formulazione, tenendo conto degli attuali orientamenti della linguistica e della pedagogia interculturale e facendo, inoltre, riferimento alle indicazioni espresse dal MIUR in ***Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri***, Circ. min. n.24 del 01/03/2006, che sono orientate ad una valutazione più comprensiva e diluita in un arco di tempo più lungo, per rispettare i tempi di apprendimento/acquisizione della lingua italiana.

“...La lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un mese a un anno, in relazione all’età, alla lingua d’origine, all’utilizzo in ambiente extrascolastico. Per apprendere la lingua dello studio, invece, possono essere necessari alcuni anni, considerato che si tratta di competenze specifiche.....

E’ necessaria, pertanto, una programmazione mirata sui bisogni reali e sul monitoraggio dei progressi di apprendimento nella lingua italiana, acquisita via via dall’alunno straniero...Una volta superata questa fase (capacità di sviluppare la lingua per comunicare), va prestata particolare attenzione all’apprendimento della lingua per lo studio perché rappresenta il principale ostacolo per l’apprendimento delle varie discipline.

Nel caso in cui l’alunno, non italofono, venga iscritto nella seconda parte dell’anno scolastico, è utile l’intervento del mediatore linguistico - culturale anche per una valutazione equipollente di eventuali produzioni scritte in lingua materna.

Si tenga conto inoltre che con la **circolare n° 28 del 15 marzo 2007** sugli esami di licenza al termine del primo ciclo d’istruzione, il Ministero, (*al paragrafo n° 6 del capitolo relativo allo “Svolgimento dell’esame di Stato”*), ha raccomandato alle commissioni esaminatrici di riservare particolare attenzione alla situazione degli alunni stranieri in condizioni di criticità per l’inadeguata conoscenza della lingua italiana.

IL MEDIATORE LINGUISTICO

Il mediatore linguistico – culturale può collaborare con la scuola per:

1. Accogliere l’alunno utilizzando la sua lingua d’origine.
2. Aiutare il Consiglio di Classe a ricostruire e riconoscere la storia pregressa dell’alunno e ad accertare le competenze già acquisite.

3. Presentare alla classe, in collaborazione col docente tutor, il nuovo compagno, la sua cultura d'origine (la scuola che ha frequentato, l'organizzazione scolastica del paese di provenienza, la posizione geografica del Paese di provenienza, le festività, la religione,....)
4. Informare l'alunno sull'organizzazione della scuola e presentargli i docenti, (chi sono, quale materia insegnano, quante ore settimanali effettuano e quando).
5. Insegnare all'alunno le prime parole della comunicazione.
6. Presenziare almeno ad un incontro, promosso dalla scuola, con la famiglia dell'alunno neo arrivato per impostare rapporti di collaborazione ed illustrare gli impegni di ciascuno.
7. Collaborare con i docenti nell'insegnamento socio – didattico dell'alunno nella classe.
8. Affidare dopo un'attenta riflessione con il docente tutor ed in collaborazione con lo stesso, l'alunno neo arrivato ad **un compagno tutor**, opportunamente individuato nella classe, per sostenerlo nei momenti di difficoltà didattica e aiutarlo nelle relazioni con il resto della classe. L'operazione, se ben strutturata, otterrà l'effetto di responsabilizzare l'alunno italiano e di rafforzare l'autostima.

LA RELAZIONE SCUOLA-FAMIGLIE

I rapporti con le famiglie straniere devono essere improntati a chiarezza, semplicità di linguaggio e spirito collaborativo. Di fondamentale importanza è il **referente interculturale** con cui i genitori potranno avere rapporti costanti per lo scambio di informazioni.

Particolare importanza assumono i colloqui iniziali per la ricostruzione della storia familiare e per raccogliere informazioni sul percorso scolastico e formativo del nuovo alunno.

Gli incontri con le famiglie straniere dovranno avere l'obiettivo di :

- Facilitare la relazione fra scuola, famiglia e territorio;
- Favorire la partecipazione al progetto formativo, individuando i nodi problematici, esplicitando le reciproche aspettative, gli obiettivi;
- Valorizzare i saperi e le competenze dei genitori immigrati che possono diventare facilitatori nei confronti delle famiglie dei ragazzi nuovi iscritti.

LA COLLABORAZIONE COL TERRITORIO

Per promuovere la piena integrazione dei ragazzi stranieri nel più vasto contesto sociale e per realizzare un progetto educativo che coniughi insieme pari opportunità con il rispetto delle differenze, la

scuola ha bisogno delle risorse del territorio, della collaborazione con i servizi, le associazioni italiane e straniere, le biblioteche, le amministrazioni locali per costruire una rete di intervento che rimuova eventuali ostacoli e favorisca una cultura dell'accoglienza, dello scambio culturale e dell'inclusione scolastica e sociale. Avviare progetti di collaborazione e scambio con altre scuole, raccogliere documentazione e materiali, aprirsi al territorio sono azioni necessarie alla costruzione di una rete che permetta di utilizzare risorse in modo flessibile e di coinvolgere tutti gli attori del processo di adattamento e di inclusione dei migranti e dei loro figli.

Pertanto con il presente protocollo di accoglienza si prevede un attivo coinvolgimento ed una assunzione di responsabilità da parte di tutta la comunità.

A tal fine si allega **l'elenco delle scuole che approvano e sottoscrivono il protocollo**, nonché delle associazioni e degli enti che attuano progetti interculturali e che si occupano di formazione ed orientamento dei minori stranieri per facilitare le collaborazioni e le intese fra le varie agenzie educative e contribuire alla costruzione di una rete, nell'ambito di un sistema formativo integrato e di una elaborazione condivisa delle azioni rivolte alla inclusione dei nuovi cittadini.

Il protocollo deve essere condiviso almeno dagli operatori dell'ente locale che si occupano dell'Intercultura:

- Assessorato per gli stranieri
- Sportello per l'immigrazione
- Enti di volontariato
- Servizi Sociali.

Tali operatori informeranno sui servizi collegati al mondo scolastico o al territorio.